

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32833 Anno 2026
Presidente: GUARDIANO ALFREDO
Relatore: CAVALLONE LUCIANO
Data Udiienza: 05/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Govetto Sandro nato a Udine il 30/10/1962

avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

letta la memoria depositata dall'avv. Elia Vezzi nell'interesse del ricorrente, con la quale la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 12 novembre 2024, con la quale Govetto Sandro è stato dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della I.DEA SOLUTIONS s.r.l. in liquidazione (società che produceva articoli di arredamento e di cui il Govetto è stato ritenuto amministratore di fatto, mentre Blasini Patrizia, separatamente giudicata, era amministratrice di diritto), dichiarato dal Tribunale di Udine con sentenza n. 18/2020 del 5 marzo 2020. Il Govetto è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, con circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei più fatti di bancarotta e applicazione delle pene accessorie fallimentari per quattro anni e dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stata contestata la distrazione di quattro carrelli elevatori, del valore complessivo di euro 11.600,00, beni non rinvenuti, pur risultando dal libro cespiti e dalle fatture di acquisto.

La bancarotta fraudolenta documentale è stata ritenuta in relazione alla sottrazione o distruzione di parte delle scritture contabili e per aver tenuto quelle rinvenute in modo da rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita. In dettaglio, risultavano: a) registrazioni attive, per il 2014, per complessivi euro 152.860,00 e una del 31 dicembre 2017 di euro 60.000,00, prive di idoneo supporto documentale, e per tale ragione espunte dagli organi fallimentari; b) debiti reali dei clienti nei confronti della fallita superiori a quelli contabilizzati o addirittura non contabilizzati, e ricostruiti dalla Guardia di Finanza; c) inattendibilità delle rimanenze registrate, per quantità e valore non corrispondenti a quelle effettivamente esistenti, con indicazione di valori superiori a quelli accertati in sede di inventario.

Il ruolo di amministratore di fatto del Govetto è stato ritenuto in base alle dichiarazioni della coimputata Blasini Patrizia, nonché a ulteriori elementi. In particolare, la Corte territoriale ha richiamato il verbale di assemblea dei soci del 18 luglio 2019, da cui risultava che Bruckner Paolo, legale rappresentante del fondo maltese socio di maggioranza della fallita, aveva più volte indicato Govetto, pur assente all'assemblea, quale responsabile dell'intera gestione della società e soggetto solitamente delegato dal socio Bonetti Leopoldo. Inoltre, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di diversi dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, secondo cui Govetto si era costantemente occupato di organizzare produzione e lavoro, dei rapporti con il personale, degli ordini, delle forniture, delle fatturazioni e dei rapporti commerciali e, in un periodo di rilevante crisi di liquidità, della vendita di macchinari della società. Secondo alcuni di loro, tra cui Picotti Sabrina, impiegata della Ferrara Arturo & C s.r.l., fornitrice di legname per la I.DEA SOLUTIONS s.r.l., Govetto era stato sempre il referente, sia in precedenza, con altre aziende, BENT WOOD s.r.l. e BEST SOLUTION s.r.l., sia dopo la cessazione della fallita, con un'altra società, la WOOD DESIGN s.r.l., che, sempre rappresentata dall'imputato, aveva di fatto sostituito la fallita, esercitando la stessa attività nei medesimi luoghi. Infine, sempre secondo i giudici di merito, Govetto risultava destinatario, tramite l'indirizzo aziendale sandro.g@idea-solutions.it, di comunicazioni interne e di clienti o fornitori relative a cessioni di credito, contratti, pagamenti e autorizzazioni all'evasione di ordini.

In dettaglio, quanto alle prove dichiarative, Condutti Antonella ha evidenziato che Govetto si occupava della parte produttiva, ma sosteneva anche l'amministrazione, tanto che, per procedere alla fatturazione, l'ufficio doveva relazionarsi con lui, e aveva aggiunto che era stato proprio Govetto a occuparsi

della vendita di macchinari della società in un periodo di rilevante crisi di liquidità. Peres Elisa ha dichiarato che Govetto, pur non essendo dipendente né titolare di cariche formali, gestiva la produzione, dando indicazioni su cosa e quanto produrre, interveniva sugli acquisti e, talvolta, sulla gestione dei clienti, precisando che le decisioni gestorie venivano assunte di comune accordo tra Blasini e Govetto. Altri dipendenti, tra cui Tonini Claudio, Digiusto Giorgio, Tognon Rosella, Visintini Francesca e Fontanini Nazario, avevano indicato Govetto quale riferimento operativo per l'organizzazione del lavoro, le ferie, i permessi, le disposizioni di fabbrica e la gestione della produzione, mentre Blasini veniva descritta come referente soprattutto per la parte amministrativa.

Anche clienti e fornitori avevano confermato il ruolo di Govetto: Saccavini Mauro lo aveva indicato come referente per ordini e preventivi; Zamaro Gianni aveva dichiarato di avere interloquuto sempre con lui per consegne, fattibilità del prodotto e rapporti operativi; Picotti Sabrina aveva riferito che Govetto era il normale referente della fornitrice di legname e che, anche dopo la cessazione della I.DEA SOLUTIONS s.r.l., i rapporti erano proseguiti con la WOOD DESIGN s.r.l., di cui lo stesso era anche legale rappresentante; Barnaba Daniele aveva riferito che, quando la fallita aveva iniziato a non evadere gli ordini, Govetto gli aveva indicato di rivolgersi alla WOOD DESIGN s.r.l., società che aveva di fatto assicurato la continuità delle forniture.

La Corte territoriale ha ritenuto recessiva la versione del coimputato Bonetti Leopoldo, separatamente giudicato con sentenza di applicazione della pena, secondo cui Govetto sarebbe stato soltanto un capo reparto di produzione. A tale riguardo ha osservato che Bonetti non aveva saputo spiegare la presenza, nel medesimo capannone della fallita, di altre società riferibili al Govetto.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Govetto Sandro, articolando tre motivi, anticipati dall'analisi dei principi giurisprudenziali sulla figura dell'amministratore di fatto e sulla responsabilità dell'*extraneus* nei reati propri di bancarotta, evidenziando, peraltro, che, nei reati dolosi, la conoscenza o conoscibilità di condotte illecite, senza una specifica condotta di concorso, non sarebbe idonea a superare il perimetro della mera connivenza non punibile.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della qualifica di amministratore di fatto, mancanza assoluta di prova, violazione dell'art. 2639 cod. civ., degli artt. 216, 219 e 223 legge fall., degli artt. 40 e 110 cod. pen. e del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe trasformato il ruolo operativo di Govetto in responsabilità penale, senza individuare alcuno specifico contributo causale ai fatti di bancarotta contestati. In particolare, non sarebbe stata indicata alcuna condotta commissiva od omissiva riferibile all'imputato né in relazione alla mancata individuazione dei carrelli elevatori, né in relazione alle irregolarità contabili. Il ricorso sostiene che l'accertamento della qualifica soggettiva non possa esaurire l'indagine sulla responsabilità penale e che la Corte territoriale abbia desunto dalla pretesa qualità di amministratore di fatto l'automatica responsabilità per tutti i fatti di bancarotta. Govetto non avrebbe avuto poteri di firma, non avrebbe gestito conti correnti, non avrebbe avuto accesso alla contabilità, non avrebbe avuto il potere di impedire le condotte dell'amministratrice di diritto Blasini e non sarebbe stato a conoscenza della sparizione, demolizione o rottamazione dei carrelli elevatori o delle specifiche irregolarità contabili contestate. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe individuato segnali di allarme concretamente percepiti dal Govetto, necessari per configurare una responsabilità omissiva impropria a titolo di dolo, e avrebbe confuso la mera conoscibilità di irregolarità con la loro effettiva consapevolezza. Secondo il ricorrente, Blasini svolgeva effettivamente le funzioni amministrative, mentre Govetto era, al più, un referente del reparto produzione o "capo fabbrica", presente nei locali anche perché nel medesimo capannone operavano società a lui riferibili, tra cui WOOD DESIGN s.r.l., in rapporto commerciale con I.DEA SOLUTIONS s.r.l. La sua eventuale consapevolezza di irregolarità gestionali, comunque non provata, non avrebbe potuto trasformarsi in concorso punibile, restando al più confinata nella mera connivenza.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riferimento all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., nonché agli artt. 40 e 110 cod. pen.

Il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità per la distrazione dei quattro carrelli elevatori. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il mancato rinvenimento dei beni in sede di inventario fallimentare, senza considerare che, come dedotto in appello e riferito dal teste Fontanini, si sarebbe trattato di beni dismessi, rottami, di valore scarso o nullo. La difesa sostiene che l'inventario fallimentare attesta la presenza dei beni rinvenuti, ma non prova, di per sé, l'esistenza e la successiva sottrazione di quelli non rinvenuti. Per configurare la bancarotta per distrazione sarebbe stato necessario accertare che i beni fossero effettivamente esistenti e che fossero stati sottratti con dolo al patrimonio sociale in danno dei creditori. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe individuato chi avesse materialmente disposto dei carrelli, in

che modo, con quale destinazione, se vi fosse stato un lucro o vantaggio e quale specifica condotta commissiva od omissiva fosse riferibile a Govetto. Anche ipotizzando che la mancata individuazione dei beni potesse integrare una distrazione penalmente rilevante, la sentenza non avrebbe indicato alcuna prova che a porla in essere fosse stato l'imputato o che questi ne avesse tratto vantaggio.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., agli artt. 40 e 110 cod. pen. e all'art. 27 Cost.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia affermato la responsabilità di Govetto per la bancarotta documentale generica sul solo presupposto della qualifica di amministratore di fatto e dell'accertamento di non conformità contabili, senza verificare il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di tenere la contabilità in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La sentenza impugnata avrebbe invece ritenuto sufficiente la prova della qualifica gestoria e delle irregolarità contabili, senza individuare elementi concreti da cui desumere la consapevolezza di Govetto dello stato delle scritture, la rappresentazione della possibilità di alterazione fraudolenta della contabilità o l'esistenza di segnali di allarme che avrebbero dovuto indurlo a intervenire. Trattandosi di *extraneus*, sarebbe stato necessario individuare uno specifico contributo causale al reato proprio, laddove, per contro, gli era stata attribuita una responsabilità omissiva oggettiva da mancato controllo della contabilità tenuta dalla Blasini, pur in assenza di prova che Govetto avesse avuto accesso ad essa o poteri di controllo sulla stessa.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio, ritenendo che la mera gestione dell'attività produttiva della fallita e il ruolo di capo reparto della produzione non sarebbero sufficienti a provare la gestione di fatto, in assenza di ulteriori indici concreti di esercizio di poteri gestori dell'impresa.

Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. del 20 aprile 2026, la difesa del ricorrente ha richiamato le deduzioni del ricorso, insistendo: sulla mancanza di prova della qualità di amministratore di fatto e di uno specifico contributo concorsuale alle condotte illecite; sulla natura asseritamente dismessa e priva di valore dei carrelli elevatori; sull'assenza di elementi idonei a dimostrare il dolo generico della bancarotta documentale. La difesa ha quindi concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, pur presentando profili di inammissibilità, è infondato e va rigettato.

2. Le censure, pur formalmente articolate come violazioni di legge e vizi di motivazione, sollecitano in larga parte una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e non si confrontano in modo specifico con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, a sua volta, si integra con la conforme decisione di primo grado.

Va ribadito, preliminarmente, che l'erronea applicazione di legge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale è vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Quest'ultimo, poi, inerisce congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove e decisione, valutazione riservata al giudice di merito. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01), e non sia solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.

Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente o l'omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PG C/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01).

3. Il primo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto, è manifestamente infondato e, per plurimi profili, versato in fatto.

3.1. Ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio, essendo sufficiente lo svolgimento, in modo significativo, continuativo e non occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria o cogestoria, anche in specifici settori dell'attività sociale, purché tale attività riveli l'organico inserimento del soggetto nell'assetto societario e l'esercizio di poteri effettivi e non meramente esecutivi

(Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01). Rilevano, quali indici sintomatici, la diretta partecipazione alla gestione, specie economica, della vita societaria, la generalizzata identificazione del soggetto nelle funzioni gestorie da parte di dipendenti e terzi, l'intervento nella definizione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'attività economica, con accertamento costituente valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

Non è, invece, necessario che il soggetto eserciti tutti i poteri tipici dell'organo di gestione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01).

3.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei detti principi.

La sentenza impugnata non ha affermato la qualifica di amministratore di fatto sulla base della mera presenza di Govetto nei locali aziendali o del solo ruolo di responsabile della produzione. Essa ha, al contrario, valorizzato una pluralità di dati convergenti: le dichiarazioni dei dipendenti che indicavano Govetto come referente per produzione, organizzazione del lavoro, ferie, malattie, permessi e rapporti operativi; quelle di una dipendente, Rosella Tognon, per la quale l'imputato si occupava anche di questioni relative al suo compenso; le dichiarazioni di chi aveva lavorato in amministrazione e aveva riferito che, per fatturare e per evadere ordini, era necessario relazionarsi con lui; le dichiarazioni di clienti e fornitori che lo avevano indicato come interlocutore per ordini, preventivi, consegne, fattibilità dei prodotti e continuità delle forniture; le comunicazioni aziendali indirizzate alla sua *email*, riguardanti cessioni di credito, contratti di manutenzione e autorizzazioni all'evasione di ordini; il verbale assembleare del 18 luglio 2019, nel quale egli era indicato come responsabile dell'intera gestione; la continuità operativa del medesimo nucleo produttivo attraverso BEST SOLUTION s.r.l., I.DEA SOLUTIONS s.r.l. e WOOD DESIGN s.r.l.

Non è vero, dunque, che la decisione di merito abbia valorizzato la mera gestione dell'attività produttiva o un ruolo neutro di capo reparto. La Corte territoriale non ha ravvisato l'amministrazione di fatto nel solo coordinamento della produzione, ma in una serie coordinata di indici riguardanti la gestione dei dipendenti, l'interlocuzione con clienti e fornitori, l'incidenza sulla fatturazione e sull'evasione degli ordini, le comunicazioni aziendali e la continuità operativa tra più società riconducibili all'imputato.

La motivazione della Corte di appello si è anche confrontata con l'argomento difensivo secondo cui Govetto sarebbe stato soltanto un capo reparto. Tale ricostruzione è stata ritenuta non credibile alla luce delle dichiarazioni dei

dipendenti, dei clienti e dei fornitori, nonché della struttura di una piccola impresa, nella quale Govetto, pur privo di carica formale, non risultava sottoposto ad alcun superiore per i rapporti con il personale, con i clienti e con i fornitori.

La Corte ha altresì spiegato perché la versione del Bonetti (per il quale l'imputato sarebbe stato soltanto un capo del reparto produttivo) fosse recessiva, evidenziando la mancata spiegazione – da parte del Bonetti – della coesistenza, nel medesimo capannone, di più società riferibili al Govetto e il mancato ricordo, sempre da parte del Bonetti, di un'operazione relevantissima per la BEST SOLUTION S.r.l. (poi incorporata per fusione nella fallita I.DEA SOLUTIONS S.r.l.), ovvero l'affitto di azienda della BENT WOOD S.r.l., della quale era amministratore e socio sempre il Govetto.

Il ricorso, a fronte di tale articolata motivazione, seleziona alcuni segmenti del materiale istruttorio e li rilegge in senso alternativo, sostenendo che le medesime circostanze sarebbero compatibili con un mero ruolo produttivo in capo al ricorrente. Si tratta, però, di censura che sollecita una rivalutazione di merito. La Corte territoriale ha invece valorizzato il dato complessivo: Govetto non impartiva soltanto direttive tecniche sulla produzione, ma era il referente effettivo di dipendenti, clienti e fornitori, interveniva nella gestione degli ordini, nella fatturazione, nelle vendite di macchinari e nella continuità delle forniture attraverso altra società e, infine, non aveva alcun referente o persona a lui sovraordinata da cui prendere direttive.

3.3. Non è fondata neppure la prospettazione che invoca la disciplina del concorso dell'*extraneus*.

L'argomento – a ben vedere – presuppone ciò che il ricorso intende dimostrare, ossia che Govetto fosse estraneo all'organizzazione gestoria della società fallita. Una volta, invece, che i giudici di merito hanno accertato, con motivazione non manifestamente illogica, la qualifica di amministratore di fatto, Govetto non può ritenersi estraneo al reato proprio, ma *intraneus* di fatto, come tale tenuto agli obblighi inerenti alla gestione societaria. La giurisprudenza, del resto, afferma che chi assume la qualifica di amministratore di fatto è gravato, nei limiti dell'accertamento concreto della sua ingerenza gestoria, dei doveri dell'amministratore formale e risponde dei fatti penalmente rilevanti quando ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie (Sez. 5, n. 7723 del 29/11/2023, dep. 2024, Pg c/ Melchionda, Rv. 285982-01; Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01).

3.4. I principi richiamati dal ricorso in tema di responsabilità da mera posizione sono, dunque, corretti in astratto, ma non conducono all'accoglimento del motivo. Essi valgono a escludere automatismi fondati sulla sola carica, anche formale, o sul solo mancato esercizio di doveri di controllo; non impediscono,

invece, di affermare la responsabilità quando la qualifica gestoria di fatto sia desunta da una pluralità di elementi sintomatici e quando le condotte contestate si collochino proprio nei settori nei quali il soggetto esercitava poteri effettivi, come avvenuto nel caso in esame, nel quale tali elementi sono stati individuati nella gestione quotidiana dei rapporti produttivi, commerciali e organizzativi della società, con poteri anche dispositivi esercitati senza che l'imputato dovesse dar conto ad alcuno.

Trattasi, in definitiva, di una motivazione congrua e conforme ai detti principi di diritto.

4. Il secondo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei carrelli elevatori, è manifestamente infondato.

4.1. La Corte territoriale ha accertato che i detti beni risultavano dal libro cespiti e dalle fatture di acquisto, non erano stati rinvenuti in sede di inventario e non risultava acquisito alcun corrispettivo o utile per la massa. Il ricorrente contrappone a tale accertamento la tesi della vetustà o dismissione dei beni, richiamando le dichiarazioni del teste Fontanini, ma non indica alcun dato decisivo, trascurato o travisato, da cui risulti una destinazione lecita, una regolare rottamazione, una cessione con corrispettivo o comunque il rientro di un'utilità nel patrimonio sociale.

4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione anche la dismissione di beni obsoleti, ove essi siano distaccati dal patrimonio sociale senza utile o corrispettivo, poiché anche beni di consistenza economica minima o ridottissima possono costituire garanzia per i creditori, in mancanza di prova contabile di un valore pari a zero (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, dep. 13/08/2021, Montorsi, Rv. 281768-01; Sez. 5, n. 8921 del 11/01/2022, dep. 16/03/2022, Perego, Rv. 283124-01).

Non è quindi decisiva, di per sé, la dedotta vetustà dei carrelli. Ciò che rileva è che essi erano beni sociali, risultavano dalla documentazione contabile, avevano comunque un valore indicato in imputazione, non sono stati rinvenuti e non è stata offerta alcuna giustificazione documentata della loro uscita dal patrimonio sociale.

4.3. È infondata anche la censura relativa al mancato accertamento di uno specifico atto dispositivo compiuto da Govetto. Il motivo ripropone la tesi dell'estraneità dell'imputato alla effettiva gestione della società, già disattesa in relazione al primo motivo.

Come detto, la Corte territoriale ha accertato, con motivazione esente da vizi, che il Govetto era amministratore di fatto e, in particolare, che gestiva proprio l'area produttiva, i macchinari, i rapporti con i dipendenti e i rapporti commerciali; ha altresì valorizzato la dichiarazione di Conducci Antonella, impiegata

amministrativa della fallita, secondo cui era stato Govetto a occuparsi della vendita di macchinari della società in un periodo di crisi di liquidità. In tale contesto, la responsabilità non è stata desunta da una mera carica formale o dal solo dato documentale, ma dal detto inserimento organico e continuativo dell'imputato nel settore aziendale cui i beni strumentali afferivano e dalla valorizzazione della dichiarazione della menzionata teste.

La doglianza, pertanto, si risolve nella richiesta di rivalutare il significato probatorio del mancato rinvenimento dei beni e delle dichiarazioni testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità.

5. Anche il terzo motivo, relativo al dolo della bancarotta fraudolenta documentale, è infondato.

5.1. La Corte di appello ha correttamente distinto tra la bancarotta documentale specifica, connotata dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e la bancarotta documentale generica, integrata dalla tenuta delle scritture in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ha quindi ritenuto integrata quest'ultima ipotesi, richiamando le anomalie indicate dalla curatrice, ovvero: registrazioni attive prive di documentazione giustificativa, valori di magazzino falsati, ordini evasi e non fatturati, posizioni debitorie non riscontrate in sede di insinuazione al passivo.

È esatto che la bancarotta fraudolenta documentale generica richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che tale modalità di tenuta renda impossibile o particolarmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Non è invece necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, proprio delle condotte di sottrazione, distruzione o occultamento sorrette dalla finalità indicata dalla prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. La giurisprudenza distingue, infatti, le diverse ipotesi di bancarotta documentale e riconduce la fattispecie generica al dolo generico; resta fermo che il dolo non può essere presunto dal mero disordine contabile, dovendo essere inferito da elementi concreti.

5.2. La sentenza impugnata, pur con formula sintetica, non ha affermato che il dolo sia automaticamente desumibile dalla mera qualifica. Essa ha collegato la responsabilità del Govetto alla sua accertata posizione di amministratore di fatto, alla sua esperienza nella gestione societaria, all'inserimento nella concreta operatività della società e alla natura delle irregolarità, le quali non attenevano a un settore contabile del tutto separato dalla sua sfera di intervento, ma investivano

profili strettamente connessi alla produzione, agli ordini, ai rapporti con clienti e fornitori, ai valori di magazzino e alla fatturazione.

Il complesso degli accertamenti valorizzati dai giudici di merito consente di rilevare, in particolare, che le anomalie documentali non riguardavano soltanto adempimenti formali riservati alla Blasini, ma anche ordini evasi e non fatturati (e, dunque, verosimilmente trattati "in nero"), rimanenze di magazzino non attendibili, rapporti con clienti e registrazioni attive prive di supporto documentale: ambiti nei quali è stato ritenuto ampiamente provato l'intervento del Govetto.

Il ricorso isola la contabilità come se si trattasse di un comparto integralmente estraneo all'imputato, senza confrontarsi con il dato valorizzato dai giudici di merito, e cioè che le dette anomalie di registrazione riguardavano settori in relazione ai quali *dominus* era il Govetto.

I principi evocati dalla difesa, in particolare quelli relativi alla responsabilità dell'amministratore formale o del prestanome, non impongono una diversa conclusione. La giurisprudenza afferma, con riguardo all'amministratore solo formale, che la responsabilità per bancarotta documentale generica non può derivare automaticamente dalla carica, ma richiede la rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e il mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza (così Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280-01): principio che è diretto a evitare responsabilità oggettive, ma che non esclude la possibilità di desumere il dolo, per contro, da un concreto coinvolgimento gestorio e da plurimi elementi sintomatici.

5.3. Nel caso di specie, come detto, la Corte di appello ha ritenuto Govetto non un prestanome ignaro o un soggetto marginale, bensì il *dominus* operativo della società, stabilmente inserito nei rapporti produttivi e commerciali e coinvolto anche nei flussi informativi rilevanti per la fatturazione e la gestione degli ordini. La motivazione, dunque, consente di ritenere non manifestamente illogica l'inferenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie documentale accertata.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 05/05/2026

Il Consigliere estensore

Luciano Cavallone

Il Presidente

Alfredo Guardiano